

Il documento che segue vuole essere una guida pratica all'eliminazione delle barriere non tariffarie (ad esempio normative tecniche, sanitarie, diritti di proprietà...) per gli esportatori italiani.

COLORO CHE DESIDERINO ATTIVARE LA PROCEDURA DI RIMOZIONE DI TALI OSTACOLI
POSSONO RIVOLGERSI:

in Italia:

**Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale Politica Commerciale
Divisione I**

**- Dirigente Dr. Pasquale DE MICCO tel. n 06 5993 2591 – fax 06 5993 2500
- Dr. Paolo PASSERINI tel. n 06 5993 2529
- Dr. Pietro OREFICE tel. n 06 5993 2424**

alla Commissione Europea:

**Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione F.2 - Risoluzione delle controversie e regolamento sugli ostacoli agli scambi
Segretariato TBR
B-1049 Bruxelles
Tel:
Fax: 02.2993264
Tel: 02.2921095**

indice

1. Cos'è il regolamento sugli ostacoli agli scambi (TBR -Trade Barriers Regulation)?	3
CAMPO D'APPLICAZIONE DEL TBR	3
OBIETTIVO DELLO STRUMENTO: RIMUOVERE GLI OSTACOLI AGLI SCAMBI	3
2. Chi può far ricorso al TBR?	4
PRIMA CATEGORIA: OSTACOLI AGLI SCAMBI CHE PRODUCONO UN IMPATTO NEGATIVO SUI MERCATI DELLE ESPORTAZIONI.....	4
SECONDA CATEGORIA: OSTACOLI AGLI SCAMBI CHE PRODUCONO UN IMPATTO SUL MERCATO DELL'UE.....	5
3. Come funziona il sistema: la procedura TBR	6
PRESENTAZIONE DI UNA DENUNCIA	6
DECISIONE IN MERITO ALL'AMMISSIBILITÀ	6
<i>Procedura</i>	6
INCHIESTA E RELAZIONE	7
4. Come preparare una denuncia?	9
IDENTIFICAZIONE DEL DENUNCIANTE E DEFINIZIONE DELLE MERCI O DEI SERVIZI OGGETTO DELL'OSTACOLO AGLI SCAMBI	9
<i>Identificazione del denunciante</i>	9
IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO (O DEL SERVIZIO) COLPITO NEGATIVAMENTE DALL'OSTACOLO AGLI SCAMBI CHE INTENDETE DENUNCIARE	9
PROVA DELL'ESISTENZA DELL'OSTACOLO AGLI SCAMBI.....	9
ESISTENZA DI UN DIRITTO D'AZIONE DELLA COMUNITÀ IN VIRTÙ DELLE NORME COMMERCIALI INTERNAZIONALI	10
PROVA DEL PREGIUDIZIO O DEGLI EFFETTI NEGATIVI SUGLI SCAMBI CAUSATI DALL'OSTACOLO AGLI SCAMBI..	11
5. Cosa si può ottenere con una denuncia?	13
MISURE SODDISFACENTI ADOTTATE DAL PAESE TERZO.....	13
ACCORDO FORMALE CON IL PAESE TERZO.....	13
AVVIO DI UNA PROCEDURA INTERNAZIONALE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (IN AMBITO OMC O IN ALTRO AMBITO)	13
QUALI RISULTATI HA OTTENUTO FINO AD OGGI IL TBR?	14
6. TBR: 10 anni di esperienza	16
<i>Chi ha beneficiato del TBR?</i>	16
IN QUALI PAESI SI SONO VERIFICATI DEI PROBLEMI?.....	17
CHE TIPO DI PROBLEMI HA ANALIZZATO IL TBR?	17
CHI HA PRESENTATO LE DENUNCE?	17
7. ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI OSTACOLI AGLI SCAMBI CONSIDERATI NELLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN AMBITO OMC E NELLE INCHIESTE TBR.....	18
FORMALITÀ DOGANALI	18
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE	19
<i>Diritto d'autore (copyright)</i>	19
<i>Proprietà industriale</i>	19
<i>Possibili violazioni</i>	19
REGOLAMENTI TECNICI.....	20
SOVVENZIONI.....	21
DISCRIMINAZIONE FISCALE	22
<i>Prodotti simili</i>	22
<i>Prodotti direttamente concorrenti o sostituibili</i>	22
8. Studi di casi specifici.....	24
AZIONI SODDISFACENTI PROMOSSE DA PAESI TERZI	24
CASI IN CUI È NECESSARIA UN'AZIONE SUCCESSIVA.....	25
RICORSO ALLA PROCEDURA OMC DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	28

1. Cos'è il regolamento sugli ostacoli agli scambi (TBR -Trade Barriers Regulation)?

Nell'ambito della progressiva liberalizzazione degli scambi internazionali di beni e servizi, è essenziale che gli strumenti della politica commerciale mantengano aperti i mercati dei paesi terzi agli esportatori dell'Unione europea (UE). Di conseguenza, il Consiglio dell'UE ha adottato nel dicembre 1994 il regolamento sugli ostacoli agli scambi (regolamento n. 3286/94 del Consiglio)¹, entrato in vigore il 1° gennaio 1995.

Campo d'applicazione del TBR

- Il TBR è uno strumento giuridico che conferisce il diritto alle imprese e alle industrie dell'UE e alle relative associazioni nonché agli Stati membri dell'UE di presentare una denuncia alla Commissione europea, la quale può avviare un'inchiesta per valutare se sussistano prove di una violazione delle norme commerciali internazionali che ha recato pregiudizio o inciso negativamente sugli scambi.
- Il TBR è uno strumento finalizzato ad aprire i mercati dei paesi terzi eliminando gli ostacoli commerciali a vantaggio degli esportatori dell'UE.
- Il TBR presenta un ampio campo di applicazione: esso riguarda non soltanto i beni, ma anche i servizi e i diritti di proprietà intellettuale, ogniqualvolta tali diritti sono stati violati, producendo un impatto sugli scambi tra l'UE e un paese terzo.

Obiettivo dello strumento: rimuovere gli ostacoli agli scambi

Il regolamento riguarda un'ampia gamma di ostacoli agli scambi o barriere commerciali e l'allegato I fornisce un elenco illustrativo di alcuni degli ostacoli al commercio contemplati dal TBR. In base al regolamento per ostacolo agli scambi si intende "qualsiasi pratica commerciale adottata o mantenuta da un paese terzo in relazione alla quale le norme commerciali internazionali istituiscono un diritto di agire". In tale contesto, le norme internazionali sugli scambi sono principalmente quelle stabilite nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Il TBR è volto a garantire che i diritti attribuiti all'UE in virtù dei trattati commerciali internazionali possano essere applicati qualora dei paesi non appartenenti all'UE (ossia dei paesi "terzi") dovessero "adottare o mantenere" barriere commerciali.

¹ GU L349 del 31.12.1994 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 356/95 del 20.02.1995 (GU L41 del 23.02.1995)

2. Chi può far ricorso al TBR?

Possono essere denunciati i seguenti due tipi di ostacolo agli scambi:

Un paese terzo applica un ostacolo agli scambi che produce un impatto negativo sulle esportazioni degli Stati membri dell'UE;

Un paese terzo applica un ostacolo agli scambi che produce un impatto negativo sul mercato dell'UE (ad esempio quando un ostacolo agli scambi impedisce all'UE di ottenere una merce di cui ha bisogno).

Prima categoria: ostacoli agli scambi che producono un impatto negativo sui mercati delle esportazioni

Una denuncia può essere presentata alla Commissione da una o più imprese dell'UE, o da qualsiasi associazione che agisce a loro nome, che abbiano subito o continuino a subire un **effetto negativo sugli scambi** a causa di un ostacolo agli scambi (ad esempio una legge, un regolamento, ecc.) istituito da un paese terzo.

L'articolo 2, paragrafo 6, del TBR² definisce il termine "impresa comunitaria". Dall'ottobre 2004, sono state presentate tre denunce da parte di società individuali. Il primo caso riguardava la concessione non automatica delle licenze di importazione per il sorbitolo da parte del Brasile. La denuncia è stata presentata dalla Cerestar, uno dei principali produttori di sorbitolo dell'UE. Il secondo caso è stato denunciato dalla Dornier, il costruttore tedesco di aerei. Anch'esso riguardava gli ostacoli agli scambi in Brasile e in particolare le sovvenzioni alle esportazioni concesse dal governo del Brasile ad un produttore di aerei brasiliano, la Embraer. La terza denuncia è stata presentata dalla Volkswagen riguardo alla legislazione discriminatoria sull'IVA introdotta dalla Colombia.

Tuttavia, questa procedura non si limita a una singola impresa o a un gruppo di imprese e può essere utilizzata anche da un'associazione che agisce a nome di uno o più dei suoi membri. Molte denunce sono state presentate da associazioni nazionali europee o nazionali e interessano diversi settori industriali. L'ANAPA, l'associazione nazionale spagnola dei proprietari di pescherecci d'alto mare con palangari, e la Febeltex, la federazione belga del settore tessile, hanno presentato ad esempio una denuncia a nome dei propri membri. Analogamente, anche il CESA (Comitato di collegamento delle associazioni di costruttori navali dell'Unione europea) ha presentato una denuncia alla Commissione mediante tale procedura.

² Il termine "impresa comunitaria" è definito all'articolo 2, paragrafo 6, del TBR come una società o una ditta costituita conformemente al diritto di uno Stato membro e che ha la sua sede legale, la sua sede amministrativa centrale o il suo stabilimento principale nella Comunità, direttamente connessa alla produzione dei beni o alla prestazione dei servizi oggetto dell'ostacolo agli scambi. Ciò significa ad esempio che una società controllata può presentare denuncia in virtù del TBR mentre una filiale non può.

Il TBR è diverso dagli altri strumenti della politica commerciale, come ad esempio le misure antidumping e antisovvenzioni, dove il denunciante deve rappresentare una proporzione notevole dell'industria UE. Il TBR è infatti l'unico strumento della politica commerciale che conferisce il diritto ad un'impresa di presentare una denuncia alla Commissione europea.

Seconda categoria: ostacoli agli scambi che producono un impatto sul mercato dell'UE

Nell'ambito di questa procedura, una denuncia può essere presentata da un'industria UE o da un'associazione professionale riconosciuta/accreditata che agisce a suo nome e che abbia subito un **pregiudizio** rilevante a causa di ostacoli agli scambi che incidono sul **mercato UE**.

L'articolo 2, paragrafo 5, del TBR definisce il termine "**industria comunitaria**". Questa procedura può essere utilizzata esclusivamente dai produttori che rappresentano una proporzione notevole della produzione comunitaria totale di merci o servizi identici, simili o direttamente concorrenti e che sono oggetto dell'ostacolo agli scambi.

Finora ci sono stati solo due casi che hanno considerato un pregiudizio materiale sul mercato UE nonché gli effetti negativi sugli scambi sul mercato di un paese terzo. Nessun caso TBR si è basato esclusivamente sul pregiudizio subito nel mercato UE. Ciò è dovuto in parte al fatto che il modo migliore per eliminare le distorsioni sul mercato dell'UE consiste solitamente nell'applicare i dazi antidumping e i dazi compensativi.

Oltre alle industrie, alle associazioni e alle singole imprese, anche gli Stati membri dell'UE possono presentare una denuncia relativamente a entrambi i tipi di ostacoli agli scambi sopra menzionati. Finora a questa opzione non è ancora stato fatto ricorso.

3. Come funziona il sistema: la procedura TBR

La procedura prevista dal TBR funziona in grandi linee nel modo seguente:

Presentazione di una denuncia

Assumiamo che siete stati vittima di ostacoli agli scambi. Come dovete procedere? Dovete, ad esempio, avviare una procedura formale senza aver avuto la possibilità di discutere il vostro problema con la Commissione?

La risposta è negativa. Infatti, la Commissione vi consiglierebbe sempre di contattarla per discutere il caso e valutare le diverse opzioni disponibili. Il servizio della Commissione responsabile del regolamento sugli ostacoli agli scambi è gestito dalla Direzione generale del Commercio. I dati relativi ai punti di contatto sono riportati qui di seguito. Prima di presentare una denuncia si consiglia di contattare il capo dell'unità F-2 (Risoluzione delle controversie e regolamento sugli ostacoli agli scambi). La denuncia formale deve essere presentata per iscritto alla Commissione inviandola al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione F.2 - Risoluzione delle controversie e regolamento sugli ostacoli agli scambi
Segretariato TBR
B-1049 Bruxelles
Tel:
Fax: 02.2993264
Tel: 02.2921095

Decisione in merito all'ammissibilità

Procedura

Appena la denuncia formale raggiunge la Commissione, essa viene inoltrata agli Stati membri dell'UE, i quali trasmettono le loro osservazioni alla Commissione. In base al regolamento, la Commissione deve decidere se la denuncia sia ammissibile entro 45 giorni dalla sua presentazione. Tuttavia, questo termine può essere prorogato su richiesta, qualora il denunciante avesse bisogno di più tempo per fornire ulteriori informazioni. Se la Commissione ritiene che avete fornito prove sufficienti per avviare una procedura d'esame e che ciò sarebbe nell'interesse della Comunità, essa vi confermerà che il vostro caso è stato accettato e che verrà avviata un'inchiesta. Nel contempo, la decisione della Commissione verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE per informare tutte le parti potenzialmente interessate dalla barriera commerciale, ivi compreso il paese che l'ha introdotta.

Cosa bisogna fare dunque per convincere la Commissione che il vostro caso impone un intervento ai sensi del TBR? Quali elementi dovete fornire affinché la decisione della Commissione sia a favore dell'apertura di un'inchiesta?

Secondo il regolamento TBR la denuncia, per essere considerata ammissibile, deve "contenere sufficienti elementi di prova relativi all'ostacolo agli scambi commerciali nonché al conseguente pregiudizio o effetto commerciale negativo." In termini concreti, ciò significa che è necessario stabilire tre elementi:

- l'esistenza della misura;
- la prova che la misura viola gli obblighi internazionali (diritto di agire)
- la prova degli effetti negativi sugli scambi o del pregiudizio.³

Questi concetti verranno spiegati in maggior dettaglio nei capitoli successivi. Una guida basata su un approccio progressivo vi spiegherà il tipo di informazione che dovrete fornire al momento della presentazione della denuncia.

Potreste anche chiedervi cosa significa interesse della Comunità e perché questo aspetto dovrebbe influire sulla decisione della Commissione quando l'ostacolo in realtà interessa voi? Sono molti i motivi che possono spiegare perché la procedura d'esame è nell'interesse della Comunità. Fra questi rientrano la garanzia che i partner commerciali rispettino pienamente i loro obblighi internazionali, la tutela dell'accesso dei prodotti comunitari ai mercati dei paesi terzi e la protezione degli interessi economici della Comunità da pratiche incompatibili con le norme commerciali internazionali. Tuttavia, la Commissione potrebbe decidere di non avviare una procedura d'esame se tale azione non sembra essere nell'interesse della Comunità. Finora la Commissione non ha adottato una decisione di questo tipo.

Inchiesta e relazione

Durante il periodo dell'inchiesta la Commissione raccoglie e verifica tutte le informazioni pertinenti fornite dalle parti interessate. Ciò significa, ad esempio, raccogliere le varie norme e i regolamenti imposti da un determinato paese e consultare le associazioni industriali, i ministeri, ecc. del paese con il quale avete avuto problemi. La Commissione vorrà ascoltare i pareri di tutte le parti interessate e cercherà di avviare le discussioni con le autorità del paese terzo interessato per verificare se sia possibile rimuovere l'ostacolo agli scambi. In altre parole, l'inchiesta viene utilizzata in parte per "sondare il terreno" alla ricerca di eventuali rimedi, raccogliendo nel frattempo tutte le informazioni necessarie per consentire un'adeguata analisi della denuncia.

³ Vedi il capitolo 4 "Come preparare una denuncia?"

Nel corso di tale processo sarete ovviamente in contatto con i responsabili della Commissione incaricati del vostro caso e la vostra partecipazione costante sarà necessaria per ottenere i migliori risultati possibili. Vi si potrà ad esempio chiedere di fornire informazioni sensibili che non volete che vadano a finire nelle mani dei vostri concorrenti. Questa preoccupazione è molto diffusa, ma non c'è da preoccuparsi, poiché l'articolo 9 del TBR prevede un trattamento specifico delle informazioni riservate fornite nel corso dell'inchiesta⁴. Tali informazioni non possono essere rese pubbliche in nessuna fase dell'inchiesta senza la vostra preventiva approvazione e autorizzazione.

Quanto tempo dura l'inchiesta?

L'inchiesta non dovrebbe durare più di **cinque mesi**, a meno che la sua complessità non induca la Commissione a estendere il periodo a **sette mesi**. Al termine dell'inchiesta agli Stati membri viene sottoposta una relazione riservata della quale verrà fornita anche una versione pubblica. L'inchiesta rappresenta una fase cruciale della procedura TBR, poiché:

- contribuisce a chiarire le situazioni di fatto e di diritto, rafforzando così l'eventuale azione in ambito OMC,
- può incentivare un paese terzo a rimuovere gli ostacoli agli scambi in questione (ad esempio, nel caso della "normativa coreana in materia di cosmetici", i negoziati avvenuti durante l'inchiesta hanno consentito di abolire le precedenti gravose procedure pre-commercializzazione).

La relazione sull'inchiesta di norma include i seguenti elementi:

- un'analisi fattuale delle pratiche dei paesi terzi,
- un'analisi giuridica delle pratiche dei paesi terzi (incompatibilità con le norme OMC);
- un esame degli effetti negativi sugli scambi sul mercato del paese terzo e/o del pregiudizio sul mercato comunitario e del relativo impatto sull'economia comunitaria;
- le conclusioni e la prevista strategia di intervento.

⁴Il TBR stabilisce che le informazioni di carattere riservato ricevute in applicazione del presente regolamento o quelle fornite in via riservata da una parte di una procedura d'esame non possono essere rivelate senza autorizzazione espressa di chi le ha fornite.

4. Come preparare una denuncia?

In questo capitolo spiegheremo cosa dovete fare, una volta che avete deciso, in seguito a contatti informali con la Commissione, di presentare una denuncia formale.

Il servizio della Commissione incaricato dell'attuazione del TBR è l'unità F-2 (Risoluzione delle controversie e regolamento sugli ostacoli agli scambi) della Direzione generale del Commercio. Potete contattarci attraverso il sito web della DG Commercio:

http://europa.eu.int/comm/trade/issues/respectrules/tbr/index_en.htm

o via e-mail: trade-tbr@cec.eu.int

o telefonicamente al: 00-32-2 2921095

La denuncia deve essere presentata alla Commissione in forma scritta e includere i seguenti elementi:

Identificazione del denunciante e definizione delle merci o dei servizi oggetto dell'ostacolo agli scambi

Identificazione del denunciante

- Ragione sociale, indirizzo e stato giuridico della vostra società.
- Cosa fa la vostra società? È sufficiente una breve presentazione, ossia una descrizione della vostra attività commerciale, inclusi i dati su fatturato, livelli di produzione, numero di dipendenti e quote di mercato nel mercato nazionale (UE) e nei mercati esteri.
- correlazione con il prodotto oggetto dell'ostacolo agli scambi (produttore, produttore di un prodotto concorrente, trasformatore, importatore, esportatore).

Identificazione del prodotto (o del servizio) colpito negativamente dall'ostacolo agli scambi che intendete denunciare

- Descrizione del prodotto (o servizio) e codice doganale (NC) a otto cifre.
- Produzione, vendite e importazioni ed esportazioni del prodotto o del servizio da parte della vostra società.

Prova dell'esistenza dell'ostacolo agli scambi

Dovrete fornire il maggior numero possibile di prove per dimostrare l'esistenza di un ostacolo agli scambi. Ciò significa che la denuncia dovrebbe contenere elementi sufficienti a dimostrare l'esistenza dell'ostacolo agli scambi. La prova richiesta può dipendere dal fatto che il denunciante sostenga che una legge o un regolamento è contrario agli obblighi OMC (casi de

jure), in quanto introduce ad esempio un divieto di importazione, o che la denuncia si basi sull'effettiva applicazione di un regolamento o sull'impatto sul mercato di determinate misure o pratiche, come ad esempio le sovvenzioni (casi de facto).

- Per le violazioni de jure in genere è sufficiente la dimostrazione dell'esistenza della misura (ad es. il testo della legge o del regolamento).
- Per le violazioni de facto, ovvero quando è l'applicazione della legislazione o delle pratiche amministrative a creare ostacoli agli scambi (esempio: procedure di valutazione in dogana non trasparenti o gravose), il denunciante deve fornire come prova della sua rivendicazione lettere o fax di agenti di vendita, importatori, clienti, ecc. che confermino l'esistenza di una prassi commerciale e il coinvolgimento delle autorità pubbliche in tale prassi. Ad esempio, i denunciati hanno fornito in passato dichiarazioni degli importatori e dei loro agenti doganali, esempi di pratiche per l'importazione, dichiarazioni degli utenti del prodotto. Questo elenco non è completo e i requisiti sono flessibili.

I casi TBR riguardano un'ampia gamma di ostacoli. Pertanto, ciascun caso rappresenta un problema a sé stante che deve essere affrontato in modo specifico. A tal proposito, i servizi della Commissione possono fornire assistenza nell'identificare le questioni da affrontare.

Esistenza di un diritto d'azione della Comunità in virtù delle norme commerciali internazionali

Per soddisfare questo requisito, dovrete appellarvi alle norme commerciali internazionali pertinenti in base alle quali la prassi contestata del paese terzo risulterebbe illecita. L'articolo 2 del regolamento definisce infatti come "norme commerciali internazionali" anzitutto le norme istituite dall'OMC.

Come si fa a sapere se una delle suddette norme è stata violata? Come accennato precedentemente, questo aspetto viene affrontato quando contatterete per la prima volta la Commissione prima di presentare la vostra denuncia. I servizi della Commissione vi potranno aiutare ad identificare le questioni giuridiche che dovrebbero essere affrontate per stabilire il diritto ad agire in virtù delle norme commerciali internazionali ⁵.

Dovrete ingaggiare un avvocato? Anche questo dipenderà dalla complessità del caso: alcune denunce sono state preparate dagli stessi denunciati, mentre in altri casi si è preferito far ricorso ad un avvocato.

⁵ Vedi allegato 1 "Elenco esemplificativo di ostacoli agli scambi considerati spesso nella risoluzione delle controversie in ambito OMC".

Prova del pregiudizio o degli effetti negativi sugli scambi causati dall'ostacolo agli scambi

La denuncia deve contenere elementi sufficienti a dimostrare quanto segue:

- l'esistenza di un **pregiudizio** o di **effetti negativi sugli scambi**; e
- che il **pregiudizio** o gli **effetti negativi sugli scambi** sono causati dall'ostacolo agli scambi contestato.

Per dimostrare l'esistenza di un **pregiudizio** o di **effetti negativi sugli scambi** è possibile ricorrere ai seguenti elementi (questo elenco non è esaustivo e prevede una certa flessibilità):

- dati statistici sui flussi commerciali interessati, inclusi i fattori come volume delle importazioni, esportazioni, produzione, consumo sul mercato del paese terzo e/o comunitario, in particolare ove si sia verificata una variazione significativa;
- perdita di quote di mercato (sui mercati comunitari, sul mercato del paese terzo o sui mercati di altri paesi). L'impatto causato dall'ostacolo potrebbe essere dimostrato mediante variazioni nelle tendenze in termini di margini di profitto, capacità, rendimento del capitale, investimenti, occupazione, prezzi, ecc...

Quando è asserita l'esistenza di una **minaccia di pregiudizio** o di una **minaccia di effetti negativi sugli scambi**, la denuncia deve illustrare se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in reale pregiudizio o in effetti negativi sugli scambi. In entrambi i casi è possibile ricorrere ai seguenti elementi:

- il tasso d'incremento delle esportazioni verso il mercato sul quale si svolge la concorrenza con i prodotti comunitari;
- la capacità d'esportazione del paese d'origine o di esportazione, che già esiste e sarà operativa in un futuro prossimo e la probabilità che le esportazioni risultanti da tale capacità siano destinate al mercato sul quale si svolge la concorrenza con i prodotti comunitari.

Qualora sia asserita l'esistenza di **effetti negativi sugli scambi**, la Commissione esamina l'impatto dell'ostacolo agli scambi sull'economia della Comunità o di una regione della Comunità o su un settore dell'attività economica ivi svolta.

È importante notare che, soprattutto nei casi in cui l'ostacolo agli scambi incide su un mercato di un paese terzo, è possibile che non si verifichi in effetti alcun commercio o che gli scambi siano minimi in quanto i flussi commerciali sono stati "impediti, intralciati o deviati". Il TBR contempla anche questi casi, che possono rappresentare la base per una denuncia.

Infine, il denunciante deve anche dimostrare che esiste un nesso causale fra gli effetti negativi sugli scambi (o il pregiudizio) e la pratica incompatibile con l'OMC che forma l'oggetto dell'inchiesta TBR. In tal modo egli si tutela da eventuali domande riconvenzionali in base alle quali gli effetti negativi sugli scambi (o il pregiudizio) non sarebbero riconducibili all'ostacolo e si sarebbero verificati a seguito di altri fattori al di là del controllo del paese che ha istituito l'ostacolo agli scambi.

5. Cosa si può ottenere con una denuncia?

L'obiettivo finale del TBR è quello di eliminare gli ostacoli agli scambi e ristabilire delle condizioni di parità. Come viene realizzato questo obiettivo? Il seguente capitolo illustra alcune situazioni che potrebbero risultare da una denuncia TBR andata a buon fine.

Misure soddisfacenti adottate dal paese terzo

Se in seguito all'avvio della procedura TBR il paese terzo **adotta misure soddisfacenti per eliminare l'ostacolo agli scambi**, non è necessaria alcuna azione da parte della Comunità. In tal caso la procedura può essere sospesa o terminata e la Commissione controllerà se il paese terzo rispetta i propri impegni. A tal fine è possibile che venga istituita una procedura di monitoraggio.

Accordo formale con il paese terzo

Se prima o al termine della procedura d'esame il paese terzo fosse disposto a negoziare un accordo con la Commissione, la procedura verrebbe temporaneamente sospesa per consentire l'avvio dei negoziati. Se si dovesse raggiungere un accordo, la procedura può essere formalmente sospesa o terminata.

Avvio di una procedura internazionale di risoluzione delle controversie (in ambito OMC o in altro ambito)

Ove non fosse stato possibile raggiungere una soluzione soddisfacente e l'inchiesta dovesse corroborare le affermazioni del denunciante, il caso può essere sottoposto alla procedura OMC di risoluzione delle controversie o ad altri opportuni meccanismi internazionali.

Va ricordato che una procedura internazionale di risoluzione delle controversie coinvolge esclusivamente i governi e gli organismi pubblici come l'UE; i soggetti privati non hanno un accesso diretto a questa procedura. Il TBR è quindi uno strumento che fornisce di fatto all'industria un **accesso indiretto ai diritti derivanti dagli accordi OMC**.

In base alla procedura OMC di risoluzione delle controversie, i membri dell'OMC devono tentare di comporre la vertenza mediante consultazioni. Qualora tale approccio non consentisse di risolvere la vertenza mediante una soluzione reciprocamente soddisfacente, la "parte denunciante" ha il diritto di chiedere ad un *panel* di esperti di valutare in modo obiettivo la questione, tenendo conto dei fatti del caso specifico e verificando se vi sia stata una violazione delle disposizioni degli accordi OMC. Il *panel* presenta una relazione scritta alle parti direttamente interessate nonché all'organo di conciliazione (DBS), che controlla tutte le vertenze OMC. Sebbene esista il diritto di appello, il risultato finale è che, qualunque sia la decisione dell'organo d'appello, essa è vincolante per le parti interessate (ossia applicabile). Analogamente, in assenza di appello anche la relazione del panel è vincolante.

Se la decisione è a favore dell'UE:

- il paese terzo interessato potrà accettare la risoluzione e seguire le raccomandazioni dell'organo di risoluzione delle controversie eliminando l'ostacolo agli scambi;
- se il paese terzo non mette in atto le raccomandazioni entro il periodo di tempo stabilito dall'organo dell'OMC preposto alla risoluzione delle controversie, la Commissione può proporre al Consiglio **misure di ritorsione**, che possono essere adottate a maggioranza qualificata entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta della Commissione. Le misure di ritorsione possono assumere forme diverse, come ad esempio il ritiro delle concessioni, l'aumento delle tariffe o l'istituzione di restrizioni quantitative.

Quali risultati ha ottenuto fino ad oggi il TBR?

- Dal 1996 sono state avviate 23 procedure d'esame in ambito TBR. Il TBR ha aiutato i denunciati nella maggior parte dei casi, attraverso l'adozione di azioni da parte del paese terzo per eliminare l'ostacolo agli scambi o tramite la risoluzione della controversia nell'ambito dell'OMC. In particolare, le risoluzioni negoziate hanno portato a cambiamenti nella legislazione o nella prassi amministrativa. In alcuni casi, le misure adottate dal paese terzo devono essere monitorate.
- In altre parole, traducendo in cifre, delle 23 inchieste TBR finora svolte,
 - 12 hanno portato a un'azione soddisfacente da parte di un paese terzo, che in alcuni casi richiede ancora il monitoraggio;
 - una è stata chiusa poiché non sono stati identificati ostacoli agli scambi,
 - una è ancora in fase di esame,
 - 5 sono in corso di revisione,
 - 5 sono divenute casi di risoluzione di controversie nell'ambito OMC e in 4 di esse l'UE ha in parte o totalmente prevalso di fronte al panel o all'organo di appello.

<p align="center"><u>Azioni soddisfacenti di paesi terzi (con monitoraggio in alcuni casi)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Stati Uniti - norme in materia di origine per i prodotti tessili -Brasile : cognac -Brasile - prodotti in acciaio inox -Brasile - prodotti tessili -Corea - cosmetici -Cile - pesce spada -Brasile - sorbitolo -Corea - prodotti farmaceutici -Argentina - prodotti tessili -Colombia - automobili -Canada - Bordeaux Médoc
<p align="center"><u>Procedura OMC di risoluzione delle controversie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Stati Uniti - legge antidumping del 1916 (in attesa di attuazione) -Stati Uniti - licenze musicali (accordo temporaneo) -Argentina - pelli (attuazione parziale) -Brasile - aerei da trasporto regionale (procedura del panel terminata) -Corea - sovvenzioni all'industria di costruzioni navali (procedura in corso)
<p align="center"><u>Esame TBR</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Uruguay-whisky
<p align="center"><u>In corso di revisione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Canada-Prosciutto di Parma - Giappone-cuoio - Stati Uniti-semi oleosi - Brasile-pneumatici ricostituiti - Turchia-prodotti farmaceutici
<p align="center"><u>Nessuna azione richiesta</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Stati Uniti - misure relative alle importazioni di senape preparata

6. TBR: 10 anni di esperienza



















Il regolamento sugli ostacoli agli scambi (TBR) è ormai in vigore da quasi 10 anni, ossia dal 1° gennaio 1995. Durante questo periodo si è dimostrato uno strumento efficace per risolvere i problemi di accesso al mercato per i produttori dell'Unione europea che desiderano esportare nei paesi terzi.

Nel corso degli ultimi anni questo strumento è stato utilizzato per soddisfare le esigenze di numerosi settori industriali e ha esaminato le pratiche di diversi partner commerciali. In alcuni di questi casi la soluzione è stata ottenuta tramite negoziati o azioni adottate dal paese terzo e in altri mediante la procedura OMC di risoluzione delle controversie.

Chi ha beneficiato del TBR?

Le inchieste TBR finora svolte hanno interessato numerosi settori industriali.

Settori industriali che hanno presentato denunce TBR (15)

 Automobili 	 Liquori (2) 
 Cosmetici 	 Cuoio (2) 
 Musica (2)   	 Prodotti tessili (3) 
 Siderurgia (2) 	 Prodotti farmaceutici (2) 
 Industria alimentare (2) 	 Aerei da trasporto regionale 
 Pesca 	 Prodotti agricoli (2) 
 Costruzioni navali 	Pneumatici
 Vino 	

In quali paesi si sono verificati dei problemi?



Paesi contro i quali sono state presentate denunce TBR (10)

Argentina (2)	Brasile (6)
Canada (2)	Cile
Colombia	Giappone
Corea del Sud (3)	USA (5)
Uruguay	Turchia

Che tipo di problemi ha analizzato il TBR?

Gli ostacoli agli scambi esaminati sono stati vari:

Elenco indicativo dei problemi affrontati nelle denunce TBR

Natura del problema	Numero di denunce
Transito dei prodotti	1
Norme relative all'origine (determinazione, certificati)	2
Divieto di importazione	1
Licenze d'importazione	4
Valutazione in dogana delle merci	2
Regime fiscale discriminatorio	3
Strumenti di difesa commerciale abusivi	1
Mancanza di protezione della denominazione d'origine/indicazione geografica	3
Mancanza di esclusività dei dati/protezione dei dati	1
Sovvenzioni ai produttori nazionali	4
Etichettatura dei prodotti	2
Sanzioni sotto forma di maggiori dazi doganali	1
Norme	1
Violazione del diritto d'autore	1

Chi ha presentato le denunce?

Le denunce presentate finora alla Commissione sono state effettuate da società, associazioni industriali nazionali e associazioni industriali europee. Alcune sono state preparate dai denunciatori stessi, mentre per i casi particolarmente complessi si è fatto ricorso ad un avvocato.

<i>Denunciante</i>	<i>Numero</i>
<i>Società individuale</i>	<i>3</i>
<i>Associazione industriale nazionale</i>	<i>9*</i>
<i>Associazione industriale europea</i>	<i>11</i>
<i>Stato membro</i>	<i>0</i>

** Tre di queste, BNIC (Cognac), CIBV (Bordeaux Médoc) e Consorzio del Prosciutto di Parma, sono anche associazioni europee, poiché in ciascun caso l'industria risiede esclusivamente in un paese.*

7. ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI OSTACOLI AGLI SCAMBI CONSIDERATI NELLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN AMBITO OMC E NELLE INCHIESTE TBR

Gli ostacoli agli scambi spesso considerati nella risoluzione delle controversie in ambito OMC e nelle inchieste TBR includono sovvenzioni, discriminazione fiscale, regolamenti tecnici, diritti di proprietà intellettuale e formalità doganali.

Formalità doganali

Da tempo si è riconosciuto che le formalità amministrative correlate all'esportazione e all'importazione di merci (comunemente definite 'normative doganali') possono, di per sé, costituire un ostacolo agli scambi. Le pratiche doganali che rappresentano veri e propri ostacoli agli scambi sono in effetti numerose.

- Innanzitutto i requisiti doganali di tutti gli Stati membri dell'OMC si basano in gran parte sul 'valore' delle merci come base per valutare i dazi doganali applicabili da versare all'importazione. Di conseguenza, la determinazione del 'valore' delle merci importate è una parte fondamentale del processo di valutazione del dazio. Metodi di valutazione ambigui o arbitrari possono pertanto essere facilmente utilizzati per sopravvalutare le merci importate aumentando così l'importo dei dazi esigibili. Tali azioni possono ostacolare seriamente la libera circolazione delle merci fra gli Stati e andare a minare il valore delle concessioni tariffarie negoziate. L'accordo OMC sulla "valutazione in dogana" definisce la disciplina in materia.
- In secondo luogo, anche le tariffe riguardanti l'importazione e l'esportazione possono fungere da grave ostacolo agli scambi. Queste tariffe possono essere correlate a diversi servizi resi, come servizi consolari, concessioni di licenze, controlli sul cambio, ispezioni e quarantena, risanamento e fumigazione. Se non sono limitate come importo al costo del servizio reso (i dazi ad valorem senza tetto massimo ne sono un classico esempio), le tariffe imposte possono dimostrarsi un forte disincentivo all'esportazione. Tariffe esorbitanti vengono in genere applicate sia per generare un maggior reddito che per ragioni di protezione dei prodotti domestici. La norma di base applicabile è l'articolo IX del GATT.
- In terzo luogo, anche i requisiti di prezzi minimi possono dimostrarsi un ostacolo alla libera circolazione delle merci. In particolare, i requisiti che vietano l'importazione delle merci al di sotto di un determinato prezzo sono fra le peggiori restrizioni del commercio internazionale e contrastano con l'articolo XI del GATT.

Diritti di proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale sono i diritti concessi sulle opere d'ingegno. Di norma conferiscono all'autore il diritto esclusivo all'uso della sua creazione per un determinato periodo di tempo. Tali diritti esclusivi sono in genere soggetti a certi limiti ed eccezioni, mirati a perfezionare l'equilibrio che deve essere trovato fra gli interessi legittimi dei proprietari dei diritti e degli utenti.

L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) dell'OMC ha ridotto le lacune nella tutela di questi diritti nel mondo, definendo norme internazionali comuni.

Diritto d'autore (copyright)

I diritti degli autori di opere letterarie e artistiche (come libri e altri scritti, composizioni musicali, dipinti, sculture, software e filmati) sono protetti da copyright, per un periodo minimo di 50 anni dalla morte dell'autore. Protetti da copyright e diritti correlati sono anche i diritti degli esecutori (come attori, cantanti e musicisti), dei produttori di fonogrammi (registrazioni sonore) e degli organismi di radiodiffusione.

Proprietà industriale

La proprietà industriale può essere suddivisa in due settori principali:

- *Segni distintivi*

Si tratta in particolare di marchi di fabbrica (che contraddistinguono le merci e i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese) e indicazioni geografiche (che identificano un prodotto come originario di una determinata località e con una particolare caratteristica fondamentale attribuibile alla sua origine geografica). La tutela di tali segni distintivi mira a promuovere e ad assicurare una concorrenza leale e a proteggere i consumatori consentendo loro di operare scelte informate fra i vari prodotti e servizi.

- *Altri*

Altri tipi di proprietà industriale sono protetti principalmente per promuovere l'innovazione, la progettazione e lo sviluppo di tecnologie. In questa categoria rientrano le invenzioni (tutelate da brevetti), i disegni industriali e i segreti commerciali. La protezione viene di norma concessa per un periodo di tempo determinato (solitamente 20 anni nel caso dei brevetti).

Possibili violazioni

Fra le possibili violazioni dei diritti di proprietà intellettuale rientrano:

- una legislazione che non accorda il trattamento nazionale ai cittadini degli Stati membri dell'OMC né l'estensione automatica e incondizionata di vantaggi, benefici, privilegi o immunità garantiti ai cittadini di qualsiasi altro paese, ai cittadini di tutti i membri dell'OMC (il cosiddetto obbligo di garantire il trattamento della nazione più favorita);
- una legislazione che limita i diritti di proprietà intellettuale in violazione delle norme TRIPS (ad esempio durata dei diritti d'autore inferiore ai 50 anni, durata di brevetti inferiore ai 20 anni, nessun divieto di utilizzare denominazioni di vini in combinazione con espressioni quali "genere", "tipo", "stile");
- una legislazione che interpreta in modo troppo esteso le eccezioni stabilite dall'accordo TRIPS (ad esempio indicazioni geografiche impropriamente considerate come generiche);
- la violazione delle disposizioni di attuazione del TRIPS;

Regolamenti tecnici

I regolamenti tecnici e le norme industriali variano da paese a paese. I produttori e gli esportatori devono adeguarsi a regolamenti e norme diverse per poter commercializzare i loro prodotti. Se le norme sono fissate in modo arbitrario possono diventare di ostacolo agli scambi. Le industrie e le società UE possono fare affidamento sull'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) per essere certi che i regolamenti, le norme, le procedure di prova e certificazione dei paesi terzi non creino inutili ostacoli.

L'accordo TBT è applicabile a un'ampia gamma di misure: composizione delle merci, requisiti di progettazione, confezionamento ed etichettatura ecc. Si applica sia a regolamenti obbligatori che stabiliscono le caratteristiche dei prodotti che a norme volontarie. Non solo le misure tecniche adottate dai governi centrali sono soggette a discipline commerciali: l'accordo TBT include anche disposizioni che descrivono come i governi locali e gli organismi non governativi dovrebbero applicare i loro regolamenti specifici.

L'accordo TBT vieta la discriminazione dei prodotti importati imponendo requisiti di progettazione o di prova più severi. I membri OMC devono inoltre assicurare che i loro regolamenti tecnici non siano più restrittivi degli scambi di quanto necessario a raggiungere i loro legittimi obiettivi. Le procedure utilizzate per decidere se un prodotto è conforme alle norme nazionali devono essere giuste ed eque.

Per promuovere una maggiore convergenza fra i regolamenti tecnici e le norme nazionali, l'accordo prescrive ai paesi di utilizzare le norme internazionali come base per i loro regolamenti nei casi in cui queste risultino appropriate a raggiungere gli obiettivi legittimi perseguiti.

Sovvenzioni

Gli Stati membri dell'OMC hanno convenuto di disciplinare le sovvenzioni mediante l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Questa disciplina deve la sua esistenza al fatto che sia stato riconosciuto che le sovvenzioni implicano in generale una cattiva allocazione delle risorse che può potenzialmente falsare gli scambi e incidere negativamente sulle imprese concorrenti non sovvenzionate.

Il diritto dell'OMC definisce generalmente come "sovvenzione" un contributo finanziario da parte di una pubblica amministrazione che conferisce al beneficiario un vantaggio che questi non potrebbe altrimenti ottenere sul mercato. Un trasferimento non rimborsabile di fondi governativi, come un sussidio o un'esenzione fiscale ad un'impresa, rientra ovviamente in questa categoria. In altri casi, è necessario un confronto con il mercato per stabilire l'esistenza di una sovvenzione. Ad esempio, un prestito governativo comporta una sovvenzione soltanto se concesso a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ossia al di sotto delle tariffe di mercato; lo stesso vale per garanzie su prestiti, iniezioni di capitale e forniture statali di beni.

È importante sottolineare che le discipline sulle sovvenzioni non si applicano soltanto ai vantaggi risultanti da un intervento finanziario delle pubbliche amministrazioni. Molti tipi di azioni governative conferiscono vantaggi ma non possono essere ritenute sovvenzioni. Se, ad esempio, un governo riduce gli standard in materia sociale o ambientale, aspetto di particolare rilievo al giorno d'oggi, ciò potrebbe ridurre i costi per le imprese e conferire un vantaggio, per lo meno dal punto di vista puramente egoistico dell'impresa. Tuttavia, poiché non ha luogo alcun contributo finanziario da parte del governo, non si tratta di una sovvenzione e questo intervento non può essere oggetto di misure contro le sovvenzioni. Analogamente, un divieto di esportazione dei rifiuti di acciaio può avvantaggiare i produttori di acciaio riducendo il prezzo della loro materia prima, ma ciò non è una sovvenzione. Un altro esempio possono essere gli aumenti dei dazi doganali che vanno a vantaggio delle società garantendo loro una protezione, ma il governo guadagna anziché perdere entrate.

Non tutte le sovvenzioni possono tuttavia essere contestate. Alcuni tipi di sovvenzione sono considerati più positivamente di altri. Ad esempio le sovvenzioni applicate direttamente sul territorio dello Stato che le concede e che quindi non favoriscono determinate imprese rispetto ad altre, non sono di norma ritenute di ostacolo agli scambi. Un esempio potrebbe essere una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le piccole e medie imprese che rientra fra le cosiddette sovvenzioni non specifiche. In base al diritto OMC non è possibile alcun intervento contro una sovvenzione non specifica.

D'altro canto, le sovvenzioni specifiche, ovvero quelle limitate a determinate imprese, possono falsare gli scambi e pertanto, essere contestate se incidono negativamente (ad esempio pregiudizio per l'industria nazionale, spostamento delle esportazioni, sottoquotazioni dei prezzi) sugli altri membri OMC; queste sono definite sovvenzioni "passibili di azione legale". Prima di intraprendere qualsiasi azione legale occorre naturalmente addurre prove di tali effetti negativi.

Infine, alcune sovvenzioni sono ritenute avere, in ogni circostanza, per la loro stessa natura, un effetto negativo diretto sugli scambi e pertanto sono espressamente vietate. Si tratta delle sovvenzioni per le esportazioni e delle sovvenzioni che favoriscono l'uso di prodotti nazionali anziché importati. Ad esempio, i prestiti governativi a tassi preferenziali concessi solo agli esportatori o le esenzioni fiscali basate sulla percentuale di componenti di origine nazionale utilizzati nella produzione.

Discriminazione fiscale

L'articolo III:2 del GATT 1994 stabilisce il principio di trattamento nazionale, che impone ai membri OMC l'obbligo di riservare ai prodotti importati lo stesso trattamento di quelli interni. In altre parole vieta ai membri OMC di imporre sui prodotti importati tasse discriminatorie non applicabili su quelli nazionali.

Per stabilire la compatibilità di una misura con l'articolo III:2 del GATT 1994 è necessario esaminare se i prodotti sono "*prodotti simili*" o "*prodotti direttamente concorrenti o sostituibili*" ai prodotti nazionali. Le norme sono più severe per questi ultimi che per i primi.

Prodotti simili

Se i prodotti importati sono "*simili*" a quelli nazionali, la loro tassazione deve essere identica. In altre parole, se si riscontra che sui prodotti importati sono imposte tasse superiori a quelle dei prodotti nazionali, anche per margini assai ridotti (*de minimis*), esiste una discriminazione e di conseguenza una violazione del principio di trattamento nazionale.

L'espressione "*prodotto simile*" non è definita nel GATT, pertanto la sua interpretazione dovrebbe essere esaminata di caso in caso. Ciò consentirebbe una valutazione equa e specifica dei differenti elementi che costituiscono la somiglianza. Per stabilire se i prodotti importati sono "*simili*" a quelli nazionali sono molto importanti le somiglianze fra le loro caratteristiche fisiche (ad esempio le proprietà, la natura e la qualità del prodotto come aspetto, colore, presentazione e confezionamento o materia prima). Inoltre occorre esaminare elementi come i loro sistemi e metodi di produzione (inclusi processi di distillazione, filtraggio, colorazione o invecchiamento), gli usi finali sul mercato in questione e la loro classificazione tariffaria.

Prodotti direttamente concorrenti o sostituibili

Se i prodotti importati sono "*prodotti direttamente concorrenti o sostituibili*" a quelli nazionali, sono consentite minime differenze (*de minimis*) nella tassazione (una differenza dello 0,5% potrebbe forse essere tollerata, ma non del 3%). Inoltre, per identificare una violazione sarebbe necessario stabilire se la maggior tassazione sui prodotti importati viene applicata per "*garantire la tutela*" dei prodotti domestici. Poiché non è sempre facile o palese stabilire l'intenzione del legislatore, nel decidere su questo aspetto sarebbe necessario considerare l'obiettivo generale, l'architettura e la struttura di una misura.

Quand'è che i prodotti importati e quelli nazionali sono "*direttamente concorrenti o sostituibili*"? Sebbene questa categoria sia più ampia di quella dei prodotti "simili", deve comunque essere definita per ciascun caso specifico facendo tuttavia riferimento innanzitutto alla percezione dei consumatori sul mercato in questione. Di conseguenza, occorre fornire informazioni sugli usi finali comuni (se i prodotti sono utilizzati in contesti e per scopi simili), sulle strategie di marketing (canali di distribuzione e punti di vendita); inoltre occorre considerare le loro caratteristiche fisiche, l'elasticità indiretta rispetto al prezzo, la domanda su altri mercati e la classificazione tariffaria.

8. Studi di casi specifici

I seguenti studi di casi specifici illustrano i diversi percorsi che hanno portato alla soluzione dei problemi sollevati dalle denunce TBR.

Azioni soddisfacenti promosse da paesi terzi

DISCRIMINAZIONE FISCALE APPLICATA DALLA COLOMBIA AGLI AUTOVEICOLI IMPORTATI

Denuncia presentata da Volkswagen AG il 7 luglio 2000.

Ostacolo agli scambi:

il regime IVA applicato dalla Colombia agli autoveicoli che risulta discriminatorio nei confronti dei veicoli con cilindrata fino a 1.400 cc importati in Colombia.

L'inchiesta TBR è iniziata il 18 agosto 2000.

Risultati dell'inchiesta:

la pratica contestata sembra violare gli obblighi che incombono sulla Colombia in virtù dell'articolo III del GATT 1994.

Conclusioni:

UE e Colombia hanno raggiunto un accordo in base al quale la Colombia si impegna a non aumentare il presente differenziale d'imposta applicato agli autoveicoli di cilindrata fino a 1.400 cc e ad abolire tale differenziale entro il 1° luglio 2005 per mezzo di riduzioni periodiche, regolari e costanti dell'1 o dell'1,5% ogni due mesi. La prima riduzione verrà applicata il 1° luglio 2003. Un progetto di legge che prevede la suddetta abolizione graduale del differenziale IVA è stato approvato dal Parlamento colombiano il 27 dicembre 2002. La procedura TBR è stata pertanto sospesa con decisione della Commissione il 20 maggio 2003.

Definizione di una soluzione concordata.

Canada: Bordeaux Médoc

Denuncia presentata da CIVB (Conseil interprofessionnel du Vin de Bordeaux) il 6 dicembre 2001.

Ostacolo agli scambi:

nessuna tutela dei vini con indicazione geografica "Bordeaux" e "Médoc" Canada.

L'inchiesta TBR è iniziata il 25 maggio 2002

Risultati dell'inchiesta:

l'inchiesta ha confermato la validità giuridica dell'affermazione del denunciante secondo cui l'emendamento C-57 alla legge canadese sui marchi d'impresa viola l'articolo 23, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 24, paragrafo 3 (la cosiddetta clausola di *standstill*), del TRIPS, come pure che tali violazioni non possono essere giustificate in forza dell'eccezione prevista dall'articolo 24, paragrafo 6, del medesimo accordo TRIPS.

Conclusioni:

il 24 aprile 2003 la Commissione ha siglato un accordo bilaterale con il Canada sul commercio di vini e alcolici che prevede l'eliminazione definitiva delle denominazioni elencate come "generiche" in Canada, ivi comprese le denominazioni "Bordeaux", "Médoc" e "Medoc", a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo

Il 9 luglio 2003 la Commissione ha deciso di sospendere la procedura di esame per chiuderla non appena sarebbe entrato in vigore l'accordo bilaterale. Il 1° giugno 2004 il suddetto accordo bilaterale è entrato in vigore. Di conseguenza, il Canada ha eliminato il Bordeaux e il Médoc dall'elenco delle denominazioni generiche dell'emendamento C-57. La procedura TBR è stata pertanto chiusa.

Definizione di una soluzione concordata

Casi in cui è necessaria un'azione successiva

REGIME COREANO PER L'IMPORTAZIONE DI COSMETICI

Denuncia presentata da COLIPA il 2 aprile 1998

▼
Ostacolo agli scambi: norme e altre disposizioni coreane che incidono negativamente sulle importazioni e la commercializzazione dei prodotti cosmetici comunitari in Corea.

▼
L'inchiesta TBR è iniziata il 19 maggio 1998.

▼
Risultati dell'inchiesta: l'inchiesta ha concluso che il regime coreano per l'importazione e la commercializzazione dei cosmetici era in contrasto con le disposizioni dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e incidere negativamente sugli scambi dell'industria comunitaria dal momento che ai prodotti importati veniva riservato un trattamento diverso da quelli locali.

▼
Conclusioni: un primo risultato positivo è stato il raggiungimento di un accordo fra le autorità coreane e le Comunità europee nel luglio 1999. Questo accordo ha introdotto una procedura in base alla quale gli standard rispettati dai produttori comunitari potevano essere considerati equivalenti a quelli richiesti in Corea.

▼
Di conseguenza, le autorità coreane hanno annunciato la loro decisione di apportare modifiche al regime sui cosmetici d'importazione introducendo una nuova legislazione (24.01.00) e regolamenti applicativi (19.07.00) relativamente ai cosmetici.

▼
I servizi della Commissione hanno quindi avviato un'attività di monitoraggio, incluse la stretta osservazione della corretta applicazione dell'accordo del 1999 e la verifica della compatibilità della nuova legislazione e del regolamento applicativo con l'accordo e con le prassi e le norme commerciali internazionali. Durante questa attività, i servizi della Commissione collaborano molto strettamente con il settore e riferiscono regolarmente agli Stati membri UE.

BRASILE-TESSUTI

Denuncia presentata da FEBELTEX (federazione belga del settore tessile) il 12 gennaio 1998.

▼
Ostacolo agli scambi: il sistema brasiliano di concessione non automatica delle licenze di importazione applicato ai prodotti tessili e basato su termini di pagamento vincolanti e prezzi minimi.

▼
L'inchiesta TBR è iniziata il 27 febbraio 1998.

▼
Risultati dell'inchiesta: l'inchiesta è giunta alla conclusione che le autorità brasiliane si rifiutano di concedere licenze d'importazione per certi prodotti tessili sulla base della non conformità con prezzi minimi e termini di pagamento vincolanti. L'attuazione di questo sistema sembra violare gli obblighi assunti dal Brasile in base a numerosi articoli dell'accordo OMC sulle procedure in materia di licenze d'importazione (art. 1, 3, 5 e 8) e del GATT 1994 (art. X e XI.1).

▼
Il 14 ottobre 1999, la Comunità ha richiesto consultazioni OMC che hanno avuto luogo il 19 novembre 1999. La Commissione ha quindi deciso di tentare di risolvere i problemi mediante negoziati bilaterali. Di conseguenza, le autorità brasiliane hanno deciso di escludere tutti i prodotti tessili oggetto della relazione TBR dal sistema di concessione non automatica delle licenze d'importazione. La procedura TBR è stata sospesa su decisione della Commissione l'8 giugno 2001. Durante il periodo di sospensione, i servizi della Commissione hanno monitorato e sorvegliato la situazione in stretto contatto con l'industria comunitaria interessata che asseriva che il Brasile imponeva prezzi minimi sugli stessi prodotti tramite valori in dogana minimi applicati al momento dell'immissione in libera pratica.

▼
Conclusioni: il 6 novembre 2002 l'UE e il Brasile hanno firmato un protocollo d'intesa sulla liberalizzazione del commercio dei prodotti tessili, in base al quale entrambe le parti si asterranno dall'applicare ostacoli non tariffari. Esso riguarda in particolare il problema della valutazione in dogana. I servizi della Commissione monitoreranno l'applicazione dell'accordo e potrebbero considerare di terminare la procedura di inchiesta se gli ostacoli agli scambi vengono eliminati.

ARGENTINA-MISURE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI TESSILI E CAPI DI ABBIGLIAMENTO

Denuncia presentata da Euratex (European Apparel and Textile Organisation - Organizzazione europea abbigliamento e tessile) l'11 ottobre 1999.



Ostacolo agli scambi: alcune misure mantenute dall'Argentina relativamente all'importazione di prodotti tessili e capi d'abbigliamento: ripetizione di ispezioni pre-imbarco e procedure di valutazione in dogana penalizzanti, eccessivi requisiti relativi ai certificati d'origine, che impediscono il trasbordo delle merci; eccessivi requisiti relativi alla documentazione doganale e all'etichettatura.



L'inchiesta TBR è iniziata il 27 novembre 1999.



Risultati dell'inchiesta: l'inchiesta è giunta alla conclusione che alcune misure asserite sembravano violare le norme GATT/OMC. In particolare, si è ritenuto che i requisiti relativi al certificato d'origine violassero gli articoli VIII.1(c), VIII.3, X e XI.1 del GATT nonché l'articolo 7.1 dell'accordo OMC sui tessili e sull'abbigliamento. Per quanto riguarda i requisiti di etichettatura, l'inchiesta ha confermato che essi costituiscono una violazione dell'articolo 2.2 dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e dell'articolo VIII.1(c) del GATT. Relativamente alla ripetizione delle ispezioni pre-imbarco e all'imposizione di dazi specifici, non è stata riscontrata alcuna violazione degli obblighi internazionali specifici dell'Argentina. Tuttavia si è ritenuto che essi andassero a pesare ulteriormente sulle gravose formalità richieste per l'importazione dei prodotti in esame, creando un contesto sfavorevole al commercio.



Conclusioni: dopo l'inchiesta si è deciso di affrontare le suddette questioni con le autorità argentine allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole eliminando o riducendo gradualmente i sopracitati ostacoli agli scambi.



Per quanto riguarda le pratiche di valutazione in dogana, la situazione sembra essere migliorata negli ultimi tre anni. La trasparenza è migliorata dato che i produttori e gli esportatori europei possono partecipare alla determinazione dei valori indicativi per la valutazione in dogana. L'ispezione pre-imbarco è stata abolita. Relativamente ai certificati d'origine, una nuova legislazione del febbraio 2002 sembra abbassare gli attuali requisiti e di conseguenza faciliterà le esportazioni dall'UE di merci originarie di paesi terzi. Con l'introduzione di nuove norme sull'etichettatura, infine, la situazione ha avuto un'evoluzione incoraggiante. Tuttavia, in merito ad eccessivi requisiti come il controllo delle norme di etichettatura al confine, sono in corso contatti bilaterali per definire una soluzione reciprocamente accettabile. I servizi della Commissione potrebbero considerare di terminare la procedura di inchiesta se gli ostacoli agli scambi relativi all'etichettatura vengono eliminati.

REGIME COREANO PER L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI

Denuncia presentata da EFPIA il 5 giugno 1999

▼
Ostacolo agli scambi: norme e pratiche discriminatorie relative ai prezzi e al rimborso dei prodotti farmaceutici che incidono sugli scambi di prodotti farmaceutici comunitari sul mercato coreano.

▼
L'inchiesta TBR è iniziata il 30 luglio 1998.

▼
Risultati dell'inchiesta: l'inchiesta ha concluso che il sistema coreano per la definizione dei prezzi e il rimborso dei prodotti farmaceutici importati era in contrasto con le disposizioni dell'accordo OMC e GATT e incidere negativamente sugli scambi dell'industria comunitaria dal momento che ai prodotti importati veniva riservato un trattamento diverso da quelli locali. Altri problemi per l'industria UE erano correlati alle prove cliniche di nuovi farmaci e al rispetto della proprietà intellettuale di medicinali appena sviluppati.

▼
Conclusioni: nel corso dell'indagine le autorità coreane hanno notevolmente modificato la legislazione abolendo gli elementi discriminatori *de jure* precedentemente esistenti in modo tale da includere per la prima volta i prodotti importati nella lista dei farmaci rimborsabili e da applicare per i prodotti importati le stesse regole di rimborso valide per i prodotti nazionali. I prezzi dei nuovi farmaci importati, per lo più prodotti innovativi basati sull'attività di ricerca e sviluppo, ora vengono calcolati in base ai prezzi medi di 7 paesi industrializzati (i cosiddetti paesi A-7).

▼
Inoltre le autorità coreane hanno introdotto un sistema di rimborso basato sui prezzi effettivi di transazione (ATP), abolendo così le pratiche di sconti illegali precedentemente esistenti. Inoltre, esse hanno adottato un sistema obbligatorio di distinzione tra distribuzione e prescrizione (SDP) mirato a eliminare la diffusa pratica di distribuire i farmaci tramite istituzioni o medici prescriventi che in passato ha spesso portato a comportamenti abusivi.

▼
Per valutare la corretta applicazione di queste fondamentali modifiche alla politica dei prezzi e di rimborso dei prodotti farmaceutici, i servizi della Commissione continuano a monitorare la situazione sul mercato coreano. Durante questa attività di osservazione è emerso che, in pratica, le norme sulla definizione dei prezzi dei farmaci importati non venivano correttamente applicate e che troppo spesso ai medicinali innovativi non venivano applicati i normali prezzi basati sulle medie dei paesi A-7.

▼
Durante il periodo di monitoraggio i servizi della Commissione hanno notato che le autorità coreane hanno continuato a modificare le norme di definizione dei prezzi e di rimborso. Questo comportamento sembra principalmente motivato da una crescente esigenza di tenere sotto controllo il bilancio per l'assistenza sanitaria. Oggi la definizione dei prezzi e le modalità di rimborso sono ancora fra i principali argomenti di discussione con le autorità coreane. Nella lista degli argomenti di discussione rientrano anche la questione delle prove cliniche e della proprietà intellettuale.

Ricorso alla procedura OMC di risoluzione delle controversie

LICENZE TRANSFRONTALIERE PER L'ESECUZIONE DI OPERE MUSICALI NEGLI STATI UNITI

Denuncia presentata da IMRO (Irish Music Rights Organisation) il 21 aprile 1997.

▼
Ostacolo agli scambi: la legge sul diritto d'autore degli Stati Uniti che esonera ristoranti, bar, negozi e altri esercizi pubblici dall'obbligo di ottenere licenze per la trasmissione radiofonica o televisiva di opere musicali, qualora vengano soddisfatte alcune condizioni in termini di superficie calpestabile e numero di dispositivi audiovisivi.

▼
L'inchiesta TBR è iniziata l'11 giugno 1997.

▼
Risultati dell'inchiesta: l'inchiesta ha riscontrato violazioni dell'articolo 9(1) dell'accordo TRIPS e degli articoli 11 e 11bis della Convenzione di Berna

▼
Conclusioni: consultazioni informali con le autorità statunitensi non hanno portato ad una soluzione. Il 22 dicembre 1998 la Commissione ha deciso di avviare una procedura di risoluzione della controversia nell'ambito dell'OMC, costituendo un panel. Il 26 luglio 2000 l'organo di risoluzione delle controversie ha adottato una relazione del panel che condanna la parte principale della sezione 110(5). Prima della scadenza del periodo concesso agli Stati Uniti per applicare la relazione del panel, UE e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo di principio su una soluzione temporanea per compensare le perdite dei titolari dei diritti UE coinvolti. In base all'accordo, a un panel di arbitri è stato affidato il compito di determinare la portata di tali perdite. Il 9 novembre 2001, gli arbitri hanno fissato l'importo dei proventi dei diritti d'autore altrimenti dovuto ai titolari dei diritti UE ad 1,1 milioni di \$ all'anno. Sulla base di un pagamento forfettario da parte degli Stati Uniti per un importo di 3,3 milioni di \$, Stati Uniti e UE hanno notificato all'OMC un accordo temporaneo per un periodo di 3 anni. Tuttavia per definire una soluzione a lungo termine, agli Stati Uniti viene richiesto di conformare la propria legislazione all'accordo TRIPS.

▼
Il denunciante è soddisfatto dell'esito dell'inchiesta, della relazione del panel e dell'accordo temporaneo stipulato con gli Stati Uniti. Il denunciante prevede che la modifica della sezione 110(5) determinerà benefici per i titolari dei diritti UE superiori all'importo determinato dagli arbitri.

LEGGE ANTIDUMPING DEGLI STATI UNITI

Denuncia presentata da EUROFER il 10 gennaio 1997

▼
Ostacolo agli scambi: legge antidumping del 1916 degli Stati Uniti d'America che vieta agli importatori l'importazione o la vendita di articoli da un paese straniero ad un prezzo notevolmente inferiore all'effettivo valore di mercato o al loro prezzo all'ingrosso, nel paese di produzione o in altri paesi stranieri in cui vengono generalmente esportati.

▼
L'inchiesta TBR è iniziata il 25 febbraio 1997.

▼
Risultati dell'inchiesta: l'inchiesta è giunta a definire l'esistenza di violazioni del GATT 1994 e delle disposizioni dell'accordo antidumping dell'OMC e dell'accordo che istituisce l'OMC.

▼
Conclusioni: consultazioni informali con le autorità statunitensi non hanno portato ad una soluzione. Il 28 aprile 1998 la Commissione ha deciso di avviare una procedura di risoluzione della controversia nell'ambito dell'OMC. In tale contesto le consultazioni formali non hanno avuto successo ed è stato costituito un panel. Il panel e l'organo d'appello hanno riscontrato violazioni di numerose disposizioni OMC da parte degli Stati Uniti.

▼
Considerata la costante mancanza di conformità degli Stati Uniti, la Commissione ha richiesto all'organo di risoluzione dell'OMC (DSB) l'autorizzazione di applicare contromisure nei confronti degli Stati Uniti. Nel febbraio 2004 l'OMC ha riconosciuto il diritto dell'UE di adottare al momento opportuno un regolamento che istituisce obblighi specifici in relazione ai prodotti USA oggetto di dumping.

CASO TBR RELATIVO A MISURE ADOTTATE DALLA COREA CHE INCIDONO SUL COMMERCIO DI NAVI MERCANTILI

Denuncia presentata da CESA (Comitato di collegamento dei costruttori navali dell'Unione europea) il
24 ottobre 2000.



Ostacolo agli scambi: sovvenzioni concesse dalla Repubblica di Corea alle imprese di costruzioni navali coreane o comunque a beneficio di queste ultime.



L'inchiesta TBR è iniziata il 2 dicembre 2000.



Risultati dell'inchiesta: l'inchiesta ha dimostrato che la Corea aveva concesso ingenti sovvenzioni, principalmente tramite programmi di esportazione della Export-Import Bank of Korea (KEXIM) di proprietà dello Stato, condono dei debiti, conversione dei crediti in partecipazione al capitale da parte di istituti finanziari di proprietà pubblica o controllati dallo Stato. Inoltre si sono riscontrate prove che le sovvenzioni in questione stessero incidendo negativamente sull'industria UE ai sensi dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni, determinando un pregiudizio rilevante e grave in numerosi importanti settori delle navi mercantili.



Conclusioni

Nel novembre 2001 il CESA ha richiesto alla Commissione di aggiornare la relazione TBR in modo da verificare se l'industria UE abbia subito effetti negativi nel corso del 2001. L'inchiesta di aggiornamento ha confermato i risultati della prima inchiesta.



Per tutto questo periodo la Commissione ha cercato, seppur senza successo, di risolvere la controversia in maniera amichevole. Dopo il fallimento degli ultimi due cicli di negoziati bilaterali in agosto e settembre 2002 fra UE e Corea, la Commissione europea non ha avuto altra scelta che chiedere le consultazioni in sede OMC.



La richiesta è stata presentata il 21 ottobre 2002. Nonostante i tre cicli di consultazioni avvenuti nel novembre e dicembre 2002 e nel maggio 2003, la controversia non è stata risolta. Il 24 giugno 2003 l'UE ha pertanto richiesto la convocazione di un panel che è stato costituito in occasione della riunione dell'organo di conciliazione del 21 luglio 2003. La relazione del panel è prevista per l'inizio del 2005.